



COMUNE DI CROTONE

SETTORE 2

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

COMUNE DI CROTONE

Settore 2

Servizi alla Persona, Attività Produttive e valorizzazione del territorio

Servizio 2.4 Attività Produttive

Avviso pubblico per la concessione temporanea dei posteggi nell'ambito della "Fiera Mariana anno 2026"

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, Titolo X° (art. 27-30);

Vista la L.R. n.18 del 11/06/1999;

Vista la Legge n.189 del 20/07/2004;

Visto il Decreto-legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 3 giugno 2021 modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio comunale n.10 del 27/02/2025;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" approvato con Deliberazione di C.C. n. 69 del 3 giugno 2021;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/05/2025;

RENDE NOTO

che è indetto Avviso pubblico per l'assegnazione ed il rilascio di concessione d'uso temporaneo dei posteggi nell'ambito della "Fiera Mariana anno 2026", che si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2026, con sistemazione dei venditori nei posteggi a decorrere dal 13 maggio 2026 e possibilità di

vendita al termine delle operazioni di sistemazione, limitatamente ai posteggi collocati nell'Area "A" e nell'Area "B" così come individuati successivamente.

1. Numero, consistenza e dislocazione dei posteggi

1.1. La fiera di svolgerà esclusivamente nelle aree A e B per come delimitate dalle planimetrie allegate al presente Avviso.

AREA A - VIALE REGINA MARGHERITA (doppia carreggiata) nel tratto compreso tra l'intersezione con via Francesco Le Rose (ex via Verdogne) e l'incrocio di Largo Gaele Covelli - - Via Francesco Le Rose nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Regina Margherita e la VI^a Trav. Verdogne: posteggi da mq 36 (9 x 4 o, secondo i casi, di diversa conformazione) + 1 mt. di distanza da altro operatore, secondo la planimetria allegata;

AREA B - PIAZZALE NETTUNO; VIA GIOVANNI SCALISE (per la vendita in prevalenza di lampadari - arredi per la casa); VIA MISCELLO DA RIPE (tratto compreso tra la rotonda monumento Carlo Turano e via Arrigo Boito) per la vendita in prevalenza di prodotti dell'artigianato (vimini - mobili e arredi per la casa - vasi - ceramiche - piante); VIA CLAUDIO CREA (ex via Pignataro - doppia carreggiata) nel tratto compreso tra Piazza Carlo Turano e l'intersezione con via dei Cappuccini; Via Louis Braille nel tratto compreso tra Via Claudio Crea e Via Spiaggia delle Forche; posteggi da mq 36 (9 x 4 o, secondo i casi, di diversa conformazione) + 1 mt. di distanza da altro operatore, secondo la planimetria allegata.

Le misure dei posteggi potranno essere rimodulate in relazione alle necessità delle richieste formulate nelle istanze che saranno presentate dagli operatori economici.

L'individuazione dei posteggi individuati nelle predette planimetrie è puramente indicativa, facendo fede la delimitazione dei posteggi riportata sulla sede stradale.

L'individuazione dei posteggi, la loro esatta collocazione, la loro delimitazione potranno subire delle modifiche e variazioni sia in fase di assegnazione sia nella fase operativa di sistemazione dei venditori, in conformità alle indicazioni che saranno impartite dal personale del Comune di Crotone presente sul posto o del personale incaricato dall'Ente.

Potranno inoltre essere individuati, nelle aree sopra indicate, eventuali ulteriori posteggi e potrà essere disposta la eliminazione di alcuni dei posteggi indicati nelle planimetrie qualora dovessero insorgere motivi ostativi alla loro utilizzazione.

1.2. I posteggi saranno assegnati secondo la metodologia indicata nel presente Avviso e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi e delle persone.

1.3. Il numero degli stalli, le loro dimensioni ed i tratti di strada individuati potranno subire delle variazioni dovute a motivi di ordine pubblico e di sicurezza, anche a seguito delle prescrizioni adottate dal Comitato per l'ordine e sicurezza e/o dalla Commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo o da singole Autorità preposte al controllo ed alla verifica.

Il numero degli stalli, le loro dimensioni ed i tratti di strada individuati potranno inoltre subire, anche in fase di sistemazione dei venditori, delle variazioni finalizzate a garantire la più adeguata e

sicura sistemazione dei venditori che faranno domanda di partecipazione alla manifestazione o anche per diverse esigenze organizzative.

Le indicazioni planimetriche relative alla dislocazione degli stalli ed alle loro dimensioni debbono pertanto intendersi come puramente indicative e suscettibili di variazione al momento della loro delimitazione da parte degli uffici comunali con apposita segnalazione orizzontale.

2. Prodotti di cui è ammessa la vendita

2.1. E' ammessa la vendita dei seguenti prodotti:

- a) prodotti non alimentari;
- b) prodotti di artigianato;
- c) prodotti dell'enogastronomia;

2.2. In tutta l'area fieristica non è ammessa la vendita di animali vivi.

3. Durata della manifestazione fieristica

3.1. La fiera si svolgerà dal **14 (quattordici) al 17 (diciassette) maggio 2026**.

3.2. La sistemazione dei venditori negli spazi ad essi assegnati avverrà il giorno 13 maggio 2026, con inizio alle ore 08,00, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Autorità preposte.

L'accesso dei venditori nella città potrà avvenire a decorrere dalle ore 8,00, con sosta nelle aree a ciò destinate dalla Polizia Locale in attesa di indicazioni per la sistemazione nel posteggio assegnato, ferme restando possibili diverse indicazioni successive indirizzate ai singoli operatori.

Sarà consentito l'accesso solo ai venditori in possesso dell'Autorizzazione preventivamente inviata via pec dal Comune di Crotone ed agli automezzi di cui saranno stati preventivamente comunicati i dati identificativi, riportati sull'Autorizzazione.

3.3. I venditori, giunti nello stallo assegnato con il proprio automezzo, potranno procedere alla sistemazione degli stand e della merce solo dopo il nulla osta del personale preposto.

3.4. Le attività di vendita potranno iniziare anche nella giornata del giorno 13 maggio 2026, solo dopo la definitiva sistemazione di tutti i venditori negli stalli assegnati e, comunque, non prima delle ore 14:00, ferme restando in merito le valutazioni tecniche delle Autorità preposte in ordine alla possibilità di autorizzare l'apertura dei varchi al pubblico.

3.5. Le attività di vendita, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, potranno svolgersi dalle ore 08,00 alle ore 24,00 dei giorni 14, 15 e 16 maggio 2026 e dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del giorno 17 maggio 2026.

3.6. Nelle aree A) e B) la manifestazione avrà termine per tutti i venditori giorno 17 maggio 2026 alle ore 14,00. Da tale ora e, comunque, entro e non oltre le ore 15,00 del 17 maggio 2026, tutti i venditori dovranno aver lasciato le aree libere da automezzi, persone e cose.

3.7. In caso di occupazione dei posteggi prima o dopo degli orari stabiliti si procederà all'applicazione delle sanzioni previste ed alla rimozione forzata degli automezzi con costi a carico dei trasgressori.

3.8. La violazione di tutte le disposizioni previste dal presente articolo comporterà inoltre la decadenza dall'assegnazione del posteggio per tutta la durata della manifestazione fieristica.

3.9. Potranno essere inoltre applicate le penali previste dall'art. 19 dal presente Avviso, graduate in relazione alla gravità delle violazioni e disposto altresì il divieto di partecipare alla stessa manifestazione fieristica per l'anno 2027.

4. Requisiti per la partecipazione al bando e modulistica da utilizzare

4.1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso pubblico le persone fisiche, le società di persone o di capitali e le cooperative in possesso di licenza di commercio su aree pubbliche di tipo "A" o di tipo "B" iscritte al registro delle Imprese in qualità di imprenditori ambulanti (**compilare modello n. 1 allegando copia della licenza**).

4.2. Gli hobbisti saranno ammessi a partecipare solo se in possesso di tesserino rilasciato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di hobbismo e iscritti, al momento della presentazione della domanda, nel registro degli hobbisti del Comune di Crotone (**compilare modello n. 3 allegando copia del tesserino**).

Agli hobbisti, compatibilmente con gli spazi disponibili , saranno assegnati alcuni dei posteggi in un'area individuata dall'Amministrazione comunale.

4.3. Costituisce inoltre requisito per la partecipazione alla manifestazione fieristica il possesso o la disponibilità di una pec (posta elettronica certificata), attiva e funzionante, alla quale l'Ente possa trasmettere la relativa Autorizzazione o inviare eventuali ulteriori comunicazioni.

4.4. Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla manifestazione fieristica la mancanza di regolarità nel pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei confronti del Comune di Crotone. La regolarità dei pagamenti dovrà essere verificata dagli interessati presso la Società Dogre s.r.l. L'amministrazione di riserva di effettuare dei controlli a campione e procedere all'esclusione o alla dichiarazione di decadenza dei soggetti morosi.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande

5.1. Gli operatori interessati all'assegnazione dei posteggi nell'ambito della "Fiera Mariana anno 2026" potranno presentare domanda al Comune di Crotone utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti ed allegati al presente avviso.

La richiesta di posteggi di dimensioni inferiori a quelle indicate nelle planimetrie e nel presente Avviso sarà presa in considerazione solo in via subordinata, in caso di mancanza di domande contenenti richieste di assegnazione di posteggi coerente con le predette planimetrie.

I modelli di domanda dovranno, a pena di esclusione, essere compilati in ogni loro parte.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la mancata indicazione dell'automezzo che sarà utilizzato per il trasporto della merce nell'area fieristica.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza.

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un numero di cellulare nella disponibilità dell'operatore presente nella manifestazione fieristica che l'amministrazione potrà utilizzare per comunicazioni urgenti.

5.2. Le domande dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Crotona a decorrere dalle ore 08,00 di giorno 10 marzo 2026 ed entro le ore 12,00 di giorno 8 aprile 2026 esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotona.it .

5.3. Tutti i documenti dovranno essere necessariamente inviati con una sola pec.

Nel caso di invio di più pec sarà presa in considerazione, anche ai fini della formazione della graduatoria, soltanto l'ultima pec inviata.

La domanda ed i documenti allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF.

4.4. **Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate prima dell'ora e del giorno indicati (ore 08,00 del 10/03/2026) e dopo la scadenza del termine stabilito (ore 12,00 del 8/04/2026) .**

Eventuali domande inviate in precedenza dovranno essere ritrasmesse nei termini e con le modalità stabilite dal presente Avviso.

Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate con modalità diverse da quella della pec o su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso o comunque inviate in formato non leggibile.

5.5. La domanda, a pena di esclusione utilizzando esclusivamente gli schemi di domanda allegati al presente Avviso.

5.6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. La documentazione comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda.

5.7. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti (esclusivamente in formato PDF):

- copia Autorizzazione/SCIA Commercio su Aree Pubbliche;
- copia del documento di riconoscimento;
- copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
- ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo.

5.8. Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, tipo, targa e dimensioni (in larghezza, lunghezza ed altezza) dell'automezzo che sarà utilizzato per la vendita nel posteggio assegnato.

5.9. Nella domanda dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati anagrafici dei collaboratori che saranno presenti alla manifestazione fieristica. Dovranno essere obbligatoriamente indicati nella domanda, a pena di esclusione, i soggetti che parteciperanno alla manifestazione in rappresentanza del titolare della ditta. La rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, è ammessa nei limiti previsti dall'art. 4, comma 5 della Legge Regionale Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (familiare o

dependente, socio). Saranno ritenute inammissibili le comunicazioni di partecipazione in rappresentanza inviate dopo la scadenza del termine per la partecipazione alla manifestazione fieristica.

5.10. La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della pec, attiva e funzionante, alla quale inviare il provvedimento di concessione del posteggio o eventuali ulteriori comunicazioni.

5.11. Numero di cellulare nella disponibilità dell'operatore presente nella manifestazione fieristica per comunicazioni urgenti.

5.12. La trasmissione dell'istanza di partecipazione su modello diverso da quello approvato, la mancata presentazione dei documenti previsti e l'omessa indicazione di tutte le informazioni richieste comporterà l'inammissibilità della domanda.

5.13. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5.14. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comporteranno, oltre alle eventuali responsabilità penali, il rigetto della domanda e la decadenza della concessione.

5.15. I soggetti interessati potranno indicare una o più preferenze (fino ad un massimo di tre) per l'assegnazione dei posteggi. **Tale indicazione non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che potrà procedere all'assegnazione in base alla sua valutazione discrezionale** tenendo conto, della categoria merceologica, della graduatoria e delle indicazioni relative alla zona di collocazione richiesta nonché della tipologia, delle dimensioni e del peso dell'automezzo, anche al fine di preservare l'integrità della sede stradale e dei marciapiedi. Nel rispetto dei limiti tecnici previsti dal presente Avviso e considerate le preferenze manifestate, nell'assegnazione dei posteggi si terrà conto della collocazione in graduatoria.

Si precisa, in particolare, che venditori che richiederanno l'assegnazione di posteggi di dimensione superiore o difforme dalla misura standard (posteggio 9x4) o con dotazione di automezzi di grandi dimensioni o di particolarmente pesanti (tenuto anche conto della tipologia di merce posta in vendita) saranno collocati su via Miscello da Ripe o Piazzale Nettuno o zone attigue.

6. Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione:

a) domande di partecipazione redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso e comunque non contenenti tutte le indispensabili indicazioni ed autocertificazioni relative a:

- dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- numero di iscrizione al registro imprese;
- consenso al trattamento dati,
- possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività;
- assenza della marca da bollo sulla domanda;
- indicazioni sull'automezzo utilizzato per la vendita;

- b)** la mancanza del possesso delle abilitazioni nonché dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività;
- c)** la mancanza dell'indicazione del possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica di tipo A o di tipo B o della SCIA di tipo B per il commercio ambulante itinerante;
- d)** l'assenza di sottoscrizione della domanda o la firma di persona diversa dal titolare dell'impresa;
- e)** l'assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
- f)** le dichiarazioni mendaci;
- g)** l'assenza della copia del permesso/carta di soggiorno nei casi previsti dalla normativa vigente per i cittadini extracomunitari;
- h)** le domande pervenute al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
- i)** il mancato invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- j)** la mancata indicazione della pec, attiva e funzionante, alla quale trasmettere l'Autorizzazione a partecipare alla manifestazione fieristica e l'assegnazione del posteggio;
- k)** le domande non pervenute al protocollo generale dell'Ente complete dei necessari allegati, entro i termini stabiliti;
- l)** la mancanza di regolarità nel pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- m)** tutti gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal presente Avviso.

Le indicazioni sopra riportate costituiscono automaticamente causa di esclusione, che verrà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie e quindi senza specifica comunicazione individuale.

E' fatto salvo, compatibilmente con la tempistica prevista per l'approvazione della graduatoria, il ricorso al soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione comunale nei casi di omissioni meramente formali.

7. Assegnazione dei posteggi

7.1. I posteggi saranno ripartiti per aree e per tipologia merceologica, in conformità alle planimetrie predisposte dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle disponibilità delle aree destinate all'evento e delle prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi e delle persone.

7.2. La concessione del posteggio è valida solo per l'edizione della Fiera Mariana anno 2026 e ad ogni operatore non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.

7.3. L'assegnazione dei posteggi è vincolante per l'assegnatario e dovrà essere rigorosamente rispettata.

7.4. Il posteggio non potrà essere ceduto, neppure temporaneamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e la decadenza dall'assegnazione sia per il cedente che per il cessionario.

7.5. E' vietato, a pena di decadenza ed esclusione automatica della manifestazione, l'occupazione di posteggi diversi da quelli assegnati anche nel caso in cui gli stessi si sono resi liberi a seguito di rinuncia o mancata presentazione dell'assegnatario.

7.6. La violazione della disposizione sul divieto di cessione o l'occupazione di posteggi diversi da quelli assegnati, accertato dagli organi preposti, comporterà, oltre all'applicazione delle previste sanzioni, richiamate dall'art. 13 del presente Avviso, il divieto, sia per il cedente che per il cessionario, di partecipazione alla successiva edizione della stessa manifestazione fieristica.

8. Criteri per la formazione della graduatoria

8.1. Per tutte le domande ammissibili sarà formulata la graduatoria degli ammessi, con l'indicazione dei metri quadri concessi sulla base dei prodotti che si intendono vendere, secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 comma 2 della L.R. 11 giugno 1999, n. 18, di seguito riportati:

a. maggiore numero di presenze effettive fatte registrare nella fiera di cui all'istanza ed intese come regolare ed effettivo esercizio dell'attività, prendendo in considerazione gli anni 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025 ed attribuendo per ogni presenza 10 punti - max punti: 50;

Per regolare esercizio dell'attività si intende il preventivo rilascio di autorizzazione a partecipare alla manifestazione fieristica, l'assenza di successive rinunce e/o dichiarazioni di revoca o decadenza.

Per effettivo esercizio dell'attività si intende la presenza effettiva alla manifestazione fieristica.

L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

b. in caso di parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di attività così come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c. in caso di ulteriore parità di posizione si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, riferito alla data ed all'orario di consegna della posta elettronica.

8.2. I posteggi verranno assegnati d'ufficio sulla base di valutazione discrezionale dell'Ufficio competente, in conformità ai criteri sopra stabiliti e sulla base delle metrature richieste, delle tabelle merceologiche d'appartenenza e dell'ampiezza dell'area pubblica destinata alla Fiera.

8.3. Può essere assegnato un solo posteggio per ogni domanda di autorizzazione. Non saranno concessi posteggi con metrature sproporzionate rispetto alle metrature standard tradizionalmente riferite alla tabella merceologica di appartenenza ed all'area richiesta o comunque disponibile.

8.4. Le richieste di concessione inferiore a quella standard (9x4), indipendentemente dal punteggio attribuito, saranno valutate in via subordinata rispetto a tutte le altre pervenute e solo in presenza di posteggi disponibili.

8.4. Nella graduatoria saranno riportate anche le istanze che non hanno trovato accoglimento per mancanza di posteggi, per essere utilizzate ai fini dell'assegnazione temporanea di cui all'art.14, comma 4, della Legge Regionale n.18/99, relativa ai posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto.

9. Pubblicazione delle graduatorie

9.1. L'elenco degli aventi diritto, il corrispettivo dovuto con i termini e le modalità di pagamento (riportati anche ai successivi art. 10 e 11), sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, sulla *home page* del sito internet del Comune <http://www.comune.crotone.it>.

9.2. La pubblicazione dell'elenco con le modalità sopra evidenziate equivale ad ogni effetto di notifica agli operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti ai quali incombe, quindi, l'obbligo e l'onere di prenderne conoscenza e di rispettarne il contenuto.

9.3. La pubblicazione della graduatoria verrà effettuata presumibilmente entro il 30 aprile 2025.

10. Tariffe e canone di servizio

10.1. Ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, il rilascio di autorizzazione alla partecipazione alla fiera è subordinato al pagamento, a nome del richiedente, dei seguenti importi:

- a) Canone unico pari ad **€. 2,352 al mq** per ogni giorno (solo per gli espositori di vimini, vasi e piante, merce usata la tariffa è pari ad **€. 1,20 al mq.** per giorno), per complessivi 5 giorni (dal 13 al 17 maggio 2026);
- b) Diritto fisso di € 15,00 per tutta la durata della manifestazione fieristica;
- c) TARSUG di € 4,00 per tutta la durata della manifestazione fieristica (pari ad € 1,00 al giorno);
- d) Corrispettivo per servizi relativi all'organizzazione della manifestazione fieristica pari ad **€ 5,00 (Euro cinque/00) per ogni metro quadrato del posteggio assegnato**, per tutta la durata dell'evento.

11. Pagamento delle somme dovute

11.1. Gli aventi diritto all'assegnazione dovranno **provvedere al pagamento delle somme dovute e trasmettere, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria**, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it, **copia della ricevuta di pagamento** della somma dovuta per la partecipazione alla Fiera Mariana 2026.

11.2. Il pagamento del **Canone unico**, dovuto al concessionario Società Dogre dovrà essere effettuato sul seguente **IBAN: IT 04 K 07601 04400 001049136706** (con causale "**Canone unico fiera mariana 2026** seguito dal **nome e cognome del concessionario**")

Il pagamento del **diritto fisso di € 15,00**, la **quota TARSUG**, pari ad **€ 1 (uno) per ogni giorno di svolgimento della fiera**, e del **corrispettivo per servizi relativi all'organizzazione della manifestazione fieristica**, pari ad **€ 5 (cinque) per ogni metro quadrato del posteggio**, dovrà essere effettuato tramite il sistema PAGOPA oppure con unico bonifico bancario con causale "**Partecipazione Fiera Mariana 2026** seguito dal **nome e cognome del concessionario**") da effettuare su seguente **IBAN: IT 49 S 07091 22200 000000163780**.

11.3. I pagamenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PAGOPA oppure a mezzo bonifico sui conti correnti sopra indicati.

11.4. La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa al Comune **entro 5 (cinque) giorni** dalla pubblicazione della graduatoria e, in caso di pagamento a mezzo bonifico, **dovrà necessariamente riportare, pena l'esclusione, il codice TRN (Transaction Reference Number), comprovante l'avvenuta effettiva esecuzione del bonifico.**

11.5. In caso di mancato pagamento e di mancato invio della ricevuta di pagamento o di invio di ricevuta incompleta nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, in mancanza di giustificati motivi, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza del

diritto all'assegnazione del posteggio che andrà agli aspiranti assegnatari collocati nelle successive posizioni della graduatoria.

11.6. Il caso di pagamento indebito da parte di operatori che non avranno preventivamente avuto l'assegnazione di un posteggio la restituzione delle somme verrà effettuata, previa presentazione di apposita richiesta con allegata copia conforme delle ricevute di pagamento, entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta.

12. Occupazione dei posteggi

12.1. Gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale **entro il 12 maggio 2026** trasmetteranno, esclusivamente a mezzo PEC, il provvedimento di autorizzazione relativo alla concessione del posteggio con l'indicazione del numero e della collocazione e degli orari in cui ne sarà consentita l'occupazione.

12.2. Ogni operatore dovrà presentarsi agli accessi dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione fieristica seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dall'amministrazione.

12.3. All'ingresso dell'area destinata alla manifestazione fieristica, nell'ambito della quale sarà assegnato il posteggio, sarà presente un incaricato comunale che, anche con l'ausilio della forza pubblica, accompagnerà il concessionario nel posto assegnato.

Esaurite le procedure di posizionamento, il concessionario sarà immesso nel possesso dello stallο assegnato.

12.4. La mancata presentazione e la mancata occupazione del posteggio negli orari prescritti dall'Amministrazione Comunale, decorsi 30 (trenta) minuti dall'orario previsto, varrà a tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla Fiera.

12.5. La spunta sarà consentita esclusivamente tra gli operatori, che pur avendo presentato la domanda, come previsto nell'avviso e inseriti nella graduatoria, non avranno ottenuto l'assegnazione del posteggio per mancanza di disponibilità. L'occupazione del posteggio sarà consentita solo dopo la consegna della ricevuta del bonifico immediato comprensivo di tutte le somme dovute.

12.6. Sino al termine di tali attività, a nessun esercente è consentito l'ingresso nelle aree dedicate alla fiera e la violazione di tale precetto sarà perseguito ai sensi di legge.

12.7. Ogni concessionario è obbligato ad **esporre, sia sull'automezzo**, fin dal momento dell'ingresso nelle aree di sosta individuate dal Comune, **che sullo stand, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Crotone per la partecipazione alla manifestazione fieristica**, pena la decadenza dell'autorizzazione concessa e l'allontanamento forzato dall'area fieristica.

13. Divieto di cessione o scambio dei posteggi. Divieto di occupazione dei posteggi prima degli orari stabiliti Sanzioni.

13.1. **E' vietata la cessione del posteggio a terzi.**

13.2. Non è consentito alcuna variazione del numero del posteggio senza preventiva modifica scritta del provvedimento di concessione del posteggio.

13.3. E' vietato lo scambio consensuale di posteggi tra operatori commerciali.

Eventuali variazioni, giustificate da ragioni oggettive, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Servizio Attività Produttive mediante modifica delle autorizzazioni rilasciate.

13.4. E' assolutamente vietato l'ingresso nell'area mercatale prima dell'orario previsto e della formale autorizzazione del personale preposto al controllo.

L'ingresso nell'area fieristica o l'occupazione di posteggi in giorni o in orari antecedenti le ore 08:00 del giorno 13 maggio 2026 comporterà la decadenza automatica della concessione e l'esclusione dell'operatore della manifestazione fieristica.

13.5. Eventuali violazioni delle disposizioni in materia di assegnazione ed occupazione di posteggi contenute nel presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 29, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, anche con la sospensione dell'attività di vendita per 20 giorni, configurandosi sempre tale violazione, nel particolare contesto della manifestazione fieristica, caratterizzata dall'afflusso di un numero elevato di operatori commerciali, "caso di particolare gravità" ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione legislativa.

13.6. L'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, comporterà l'allontanamento dell'operatore commerciale dall'area della manifestazione fieristica, senza diritto alla restituzione delle somme versate, che saranno trattenute a titolo di penale.

14. Disposizioni in materia igienico-sanitaria

14.1. Si intendono integralmente richiamate, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti vigenti in materia, che devono essere rigorosamente rispettate.

Inoltre la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, oltre che essere effettuata nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria. E' vietato l'utilizzo di strutture, banchi e attrezzature che non siano conformi alle norme igienico – sanitarie.

15. Prescrizioni e divieti (da osservare nell'ambito dei posteggi assegnati)

15.1. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato libero lo spazio di un metro.

L'occupazione di tale area, oltre all'applicazione delle relative sanzioni per indebita occupazione di suolo pubblico, può comportare l'addebito della maggiore somma, dovuta per l'area occupata nonché la revoca dell'autorizzazione.

15.2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e gli stessi devono essere conferiti secondo il metodo della differenziata in uso presso il Comune di Crotone, nel pieno rispetto delle norme di Settore e delle ordinanze sindacali

15.3. Nel caso vengano esposti prodotti alimentari, ottenuti con modalità transgeniche, il commerciante deve esporre uno specifico avviso.

15.4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

15.5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

15.6. È fatto divieto assoluto di vendere ed esporre animali vivi.

15.7. Salvo diversa disposizione degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo in materia, è fatto divieto assoluto di detenere bombole o altri recipienti di gas e di utilizzare gas per cucinare o scaldare cibi o per qualsivoglia ulteriore finalità.

15.8. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere nell'ambito di tutta l'area destinata allo svolgimento della manifestazione fieristica.

15.9. Le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, possono sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti o agli utenti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2 misurati dal suolo al bordo inferiore della frangia. Deve in ogni caso essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. Gli stands dovranno essere installati secondo le vigenti norme in materia di sicurezza. In particolare gli espositori, ove necessario secondo la normativa in vigore, dovranno essere muniti di apposita idoneità statica della struttura firmata da tecnico abilitato. Inoltre la struttura dovrà essere resistente al fuoco.

È fatto obbligo di avere con sé un estintore di almeno 6 kg., o comunque adeguato alla superficie occupata ed alla attività da svolgere, in regola con la prescritta revisione secondo quanto previsto dalle norme di legge. In ogni caso, ai fini della sicurezza, gli espositori si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia.

15.10. È fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 - comma 1 – del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

15.11. E' fatto divieto di vendita di bevande in recipienti di vetro.

15.12. È fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti particolarmente preziosi.

15.13. Ai soli venditori di piante, fiori, terracotta, vimini ed arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati, a condizione che venga adottato ogni accorgimento per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata anche nelle ore notturne.

15.14. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe e, comunque, nel rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste dalla normativa vigente, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto e mai dopo le ore 24,00.

15.15. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni. I banchi e gli autoservizi devono essere collocati, nello spazio appositamente delimitato.

15.16. Gli stand espositivi devono obbligatoriamente essere dotati di estintori, secondo la normativa vigente in materia per come meglio specificato al punto 9) e di una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile.

15.17. Ogni operatore, in relazione alle proprie esigenze, dovrà essere autonomamente munito di gruppo elettrogeno o altro dispositivo simile, comunque conforme alla normativa di legge anche in tema di inquinamento acustico ed atmosferico. Eventuali allacci alla rete elettrica pubblica ovvero a gruppi elettrogeni comuni, dovranno essere effettuati dal singolo operatore, senza alcun onere organizzativo, gestionale e finanziario a carico del Comune di Crotone. Tali eventuali allacci dovranno essere comunque rispettosi delle norme generali in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della Cittadinanza nonché dello specifico piano di sicurezza redatto dal competente Ufficio comunale ed autorizzato dalle competenti autorità. Pertanto, ogni utilizzo di energia elettrica esterna ai gruppi elettrogeni individuali dovrà essere notificato ed autorizzato dal competente Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito del citato piano di sicurezza. E' escluso qualsiasi onere e/o responsabilità dell'Ente, relativamente agli allacci ed all'utilizzo di fonti energetiche, e comunque per la violazione di tali specifiche prescrizioni.

15.18. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, accertate dagli organi preposti al controllo, determina automaticamente la decadenza dal diritto ad occupare il posteggio, con conseguente allontanamento dell'operatore economico dalla manifestazione fieristica.

15.19. In caso di accertate violazioni alle disposizioni di cui al presente avviso, le somme versate dall'operatore per pagamento del canone unico e servizi saranno trattenute dall'amministrazione a titolo di penale.

16. Prescrizioni per la salvaguardia di strade, marciapiedi e giardini

16.1. Gli operatori sono obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari per non danneggiare il manto stradale, i marciapiedi, la segnaletica, le piante ed i giardini pubblici.

Dovranno in particolare evitare cadute di olio dai motori degli automezzi e provvedere, al fine di scongiurare tali rischi, a proteggere i marciapiedi ed il manto stradale con teli o tavole o con altri idonei accorgimenti.

16.2. E' vietato occupare con mezzi, oggetti o rifiuti tutta l'area del "Giardino di Ali", posta al lato di via Miscello da Ripe, oggetto di recente piantumazione.

16.3. Ogni posteggiatore è personalmente responsabile dei danni eventualmente arrecare all'area assegnata ed alle aree immediatamente limitrofe. Eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale o a strutture o impianti collocati sul piano stradale comporteranno l'obbligo di provvedere al risarcimento al Comune di Crotone

16.4. Il mancato integrare risarcimento del danno costituirà causa ostativa al rilascio di concessione per l'esercizio del commercio sul suolo pubblico nell'ambito di mercati e fiere del territorio comunale.

17. Responsabilità per danni causati a terzi

17.1. Gli operatori commerciali sono personalmente responsabili per i danni arrecati a terzi o a cose di proprietà di terzi.

18. Ulteriori Prescrizioni

18.1. E' vietato il commercio itinerante sull'intera area destinata alla Fiera.

18.2. Ad eccezione dei venditori di palloncini e zucchero filato, muniti di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, è vietato il commercio itinerante, per tutta la durata della manifestazione fino ad una distanza di mt. 500 (cinquecento) dalle aree destinate allo svolgimento della manifestazione fieristica.

19. Penali per la violazione delle disposizioni previste dall'Avviso pubblico

Per la violazione delle disposizioni previste dal presente Avviso, oltre le specifiche sanzioni previste dalle leggi in materia l'Amministrazione Comunale potrà applicare delle specifiche penali rapportate alla gravità delle violazioni.

La partecipazione all'Avviso pubblico e la concessione dei posteggi è subordinata all'accettazione delle penali per i casi previsti dal presente articolo.

19.1. Cessione del posteggio: Penale € 2.500,00

19.2. Uso di bombole di gas (ove non espressamente non consentito dalle Autorità preposte al controllo in materia): Penale fino ad € 2.500,00;

19.3. Accensione di fuochi vivi: Penale fino ad € 3.000,00, aumentabile fino ad € 5.000,00 in caso di recidiva;

19.4. Uso di mezzi sonori: - Nelle aree A) e B): Penale fino ad € 1.000,000, - Nell'area C) : Penale fino ad € 2.000,00 aumentabile fino ad € 5.000,00 in caso di recidiva;

19.5. Vendita di animali vivi: Penale fino ad € 1.000,00;

19.6. Occupazione di un posteggio maggiore rispetto a quello assegnato, anche con il posizionamento di tavole e sedie: Penale fino ad € 2.500,00 nelle aree A) e B) e fino ad € 5.000,00 nell'area C).

19.7. Prosecuzione di attività vietate dopo una diffida inviata a mezzo pec: Fino ad € 5.000,00 per le aree A) e B) e fino ad € 10.000,00 nell'area C) nei casi indicati dai precedenti punti del presente articolo, in forma graduata con riferimento alla gravità della violazione.

20. Norme finali e di salvaguardia

20.1. **La domanda di partecipazione implica l'accettazione piena e incondizionata di tutto quanto contenuto nel presente Avviso.**

20.2. L'Amministrazione comunale, in caso di domande pervenute fuori dai tempi stabiliti dal presente Avviso e quindi non incluse nella graduatoria degli aventi diritto, si riserva di valutarle per l'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi o non occupati, comunque previo pagamento dei diritti e dei costi dovuti.

20.3. L'Amministrazione, per esigenze organizzative o di interesse pubblico, si riserva di individuare ulteriori e/o diversi posteggi rispetto a quanto indicato nell'avviso. Inoltre si riserva di modificare per le stesse motivazioni il posteggio già assegnato. L'ente, per particolari esigenze, si riserva anche di modificare le date e/o la sede di svolgimento della Fiera, anche relativamente ad alcune delle aree previste per il suo svolgimento.

20.4. L'amministrazione, per giustificati motivi, potrà inoltre modificare e ridurre gli orari di svolgimento della manifestazione fieristica e, in genere, disporre tutte le modifiche e le variazioni ritenute opportune per l'ottimale svolgimento dell'evento e la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

20.5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o di revocare il presente avviso o procedere all'assegnazione di un numero di stalli inferiore a quello indicato nel presente avviso in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili che impedissero, in tutto o in parte, la realizzazione della Fiera o l'uso di specifiche aree, o per altre cause debitamente motivate, senza che per alcuno insorga alcuna pretesa o diritto.

20.6. Avverso il presente bando potrà essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

20.7. Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del procedimento è il Responsabile del SUAP, presso cui potranno essere esercitati i diritti previsti dalla stessa normativa.

20.8. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento e rinvio alle norme di settore che dovranno essere scrupolosamente osservate, nonché alle norme regionali, ordinanze ed ai regolamenti comunali in materia.

21. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (UE 2016/679) e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 *(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)*

Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. In applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:

➔ **finalità del trattamento dei dati:** il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Crotona, Settore 2, di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

➔ **modalità del trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;

→ **conferimento dei dati:** è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

→ **rifiuto di conferire i dati:** l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

→ **comunicazione dei dati:** i dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziali;

→ **diritti dell'interessato:** all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

→ **titolari e responsabili del trattamento:** il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crotone. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 2 – Servizi alla persona, Attività Produttive e valorizzazione del territorio. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la Società "SOLUZIONI INTEGRATE MAGGIOLI S.R.L.", con sede in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 31, partita iva 02454200797, nella persona dell'Ing. Walter Fazzolari - (tel. 3349834883), giusto decreto sindacale n. 11 del 26/09/2025 e n. 1 del 23/01/2026. L'aiuto DPO e Co-teamer è l'Ing. Gaetano Sestito - tel.3393530069 - mail: sestitogaetano@comune.crotone.it.

→ **fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziali:** ai sensi degli artt. 21 commi 1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici del Settore 2 – Servizio 2.4 - Attività Produttive, effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziali indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

Il Dirigente del Settore 2

Avv. Francesco Marano